



Regione Puglia

ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE ED EE.LL.
SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO AAGG. - SEGRETERIA

1

9 LUG. 1992

Prot. n. 20/9620/AA-GG.

Bari, li _____

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 406/A V Legislatura

Al Settore Segreteria della
Presidenza della G.R.

S E D E

e.p.c. All'Ufficio Legislativo della G.R.


S E D E

e.p.c. Al Settore Segreteria della G.R.

S E D E

OGGETTO: P.d.l. "Norme per il funzionamento del Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi".

Con riferimento alla p.d.l. in oggetto precisata, si significa che il Settore scrivente non esprime osservazioni, nell'intesa che gli oneri derivanti dall'applicazione della legge gravino interamente sui fondi del Consiglio Regionale.



IL COORDINATORE
(Dott. Paolo CARNEVALE)

NM/gc

R E G I O N E

P U G L I A²

N O R M E P E R I L F U N Z I O N A M E N T O
D E L C O M I T A T O R E G I O N A L E
P E R I S E R V I Z I R A D I O T E L E V I S I V I

REGIONE PUGLIA³

Bozza di Disegno di legge regionale

Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

RELAZIONE

Dopo lungo e travagliato iter legislativo, il Parlamento ha approvato la nuova normativa che regola il sistema radiotelevisivo nel nostro Paese. Le Regioni, i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo ed in particolar modo il Coordinamento nazionale dei Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo hanno presentato in sede parlamentare specifiche e dettagliate proposte.

Il dibattito alla Camera, come è noto, si è focalizzato esclusivamente su alcuni punti del Disegno di Legge, non consentendo una disamina più ampia su tutti gli aspetti della normativa con il risultato finale che il testo della legge n° 223 del 6 agosto 1990 non soddisfa le aspettative regionali anche se apre alcuni spazi nuovi di intervento per le Regioni ed i Comitati radio televisivi dei quali va presa subito coscienza. In sintesi, le nuove competenze a livello regionale possono essere così riassunte:

- le Regioni dovranno esprimere il parere al Ministero delle Poste sullo schema di Piano di assegnazione delle frequenze comprendente l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini di utenza (art. 3 comma 14);
- le Regioni possono esprimere ipotesi diverse e possono raggiungere accordi con le Regioni confinanti per bacini comuni, in relazione alle caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali (art. 3 comma 15);
- le Regioni, ma anche i comuni, dovranno adeguare o adottare (entro 60 gg. dall'approvazione del Piano) i piani territoriali per uniformarsi alle indicazioni sulla localizzazione degli impianti;
- l'art. 7 definendo, in generale, ruoli e funzioni dei Comitati radio televisivi demanda specificatamente alle Regioni il compito di disciplinarne il funzionamento. Non prevedendo ad esempio nè numero dei membri da eleggere, nè durata degli organi risulta essenziale la definizione urgente di una legge regionale;

REGIONE PUGLIA⁴

- le Regioni sono anche interessate all'art. 9 che regola la destinazione di una quota della pubblicità a favore delle emittenti locali;
- le Regioni con la normativa in oggetto (art. 10 comma 5), possono chiedere per gravi esigenze di pubblica necessità ai concessionari pubblici e privati la trasmissione gratuita di brevi comunicati;
- la legge vieta il rilascio di concessione a trasmettere ad Enti pubblici ed a Società a prevalente partecipazione pubblica, ma implicitamente non vieta agli Enti pubblici la partecipazione minoritaria a società che possono richiedere concessioni o che operino nell'ambito della produzione (si potrebbe così riaprire il discorso delle società miste);
- le Regioni potranno concorrere alle misure di sostegno della emittenza locale a carattere comunitario (quella cioè esercitata a fini etnici, religiosi o politici e non a fini di lucro), disponendo agevolazioni a privati concessionari riguardo, in modo particolare ai costi di installazione e gestione degli impianti.

Riguardo poi al ruolo dei Comitati radio televisivi, l'art. 7 ne delinea i contenuti, lasciando, specificatamente, alle singole Regioni il compito di disciplinarne il funzionamento.

Dall'urgenza della redazione di una legge regionale in proposito, in attesa di poter in seguito affrontare legislativamente le altre problematiche, alcune delle quali molto delicate, come quella della materia urbanistica trattata dalla legge n. 223/90 per cui esistono già impugnative alla Corte Costituzionale, nasce il presente D.D.L. che sostituendo la L.R. 17 marzo 1977, n. 6 dà una tempestiva attuazione all'art. 7 della L.223/90.

Il D.D.L. che si propone è così articolato:
l'art. 1 indica le finalità della legge; l'art. 2 disciplina la composizione del Comitato per i servizi radiotelevisivi e le relative modalità di elezione; l'art. 3 prevede i casi di incompatibilità della carica di componente del Comitato; l'art. 4 elenca le funzioni del Comitato nel rispetto di quanto previsto dalla legge 223/90; l'art. 5 disciplina le modalità di collaborazione con i vari organismi operanti nell'ambito della comunicazione radiotelevisiva; l'art. 6 definisce i rapporti del Comitato con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e con il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; l'art. 7 prevede la predisposizione di un programma di attività unitamente al consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente; l'art. 8 prevede la predisposizione di una relazione annuale sulla situazione generale del sistema radiotelevisivo;

R E G I O N E

P U G L I A

l'art. 9 stabilisce le modalità di funzionamento del Comitato che ha sede presso il Consiglio regionale; l'art. 10 disciplina le indennità ed il rimborso delle spese al Presidente, ai Vice Presidenti ed agli altri componenti del Comitato; l'art. 11 è la norma finanziaria; l'art. 12 abroga la legge regionale 17 marzo 1977, n. 6 che costituiva la normativa regionale vigente in materia.

E' opportuno sottolineare che la bozza di questo D.D.L. il è frutto di una intesa fra i Comitati regionali radiotelevisivi a livello nazionale.

R E G I O N E

P U G L I A⁶

Art. 1
Finalità

1. La presente legge regionale, in attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990 n. 223 disciplina il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

Art. 2

Composizione, elezione e durata

1. Il Consiglio regionale elegge all'inizio della legislatura il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi con voto limitato a sette degli undici membri da eleggere scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.

2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante. I suoi membri sono rieleggibili.

3. Qualora durante il mandato debbano essere sostituiti uno o più membri, il Consiglio regionale procede a sostituirli nel più breve tempo possibile mantenendo comunque la struttura rappresentativa del Comitato.

4. Il Comitato elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente e due Vice Presidenti. Per l'elezione dei due Vice Presidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

5. Il Presidente e i Vice Presidenti restano in carica due anni e sono rieleggibili.

5. Il Comitato entro novanta giorni dalla sua prima costituzione adotta a maggioranza dei due terzi dei componenti un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 3
Incompatibilità

1. La carica di componente del Comitato per i servizi radiotelevisivi è incompatibile con quella di Consigliere regionale, con quella Amministratore o dipendente a qualsiasi titolo di Società o Imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato.

2. Per tutta la durata del mandato i membri del Comitato a pena di decadenza non possono svolgere incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione e gestione di pubblicità. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.

REGIONE PUGLIA

Art. 4 Funzioni

1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva. In particolare:
 - a) esprime il parere e collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radio frequenze, trasmesso dal Ministero delle Poste alla Regione, così come previsto dall'art. 3 comma 14 della Legge n. 223/90;
 - b) collabora all'adeguamento o all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'art. 3 comma 19 della Legge 223/90;
 - c) esprime il parere sulla destinazione dei fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali di cui all'art. 9 primo comma della legge 223/90;
 - d) esprime il parere sui provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'art. 23 comma 2 della legge 223/90;
 - e) formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge n. 223/90; tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove è prevista, quella televisiva regionale attuando rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica;
 - f) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 1 della legge n. 223/90 e dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

REGIONE

PUGLIA¹⁰

- g) definisce i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 223/90.
- h) svolge altresì attività di indagine, di studio, di ricerca, proponendone l'affidamento della esecuzione a soggetti qualificati pubblici e privati.

REGIONE PUGLIA

Art. 5 Attività di collaborazione

1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi attua idonee forme di collaborazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella Regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti ed i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda anche proponendo l'istituzione di conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa.

Art. 6**Rapporti con altri Organi**

1. In attuazione dell'art. 7 comma 5 della Legge n. 223/90 il Comitato per i servizi radiotelevisivi esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e dal Garante per la Radiodiffusione e l'editoria nello svolgimento delle loro funzioni.

2. Ai fini di cui al precedente comma il Comitato:

- a) formula proposte operative nell'ambito del programma di cui al successivo art. 7;
- b) intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della Legge n. 223/90 e con la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164 per quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 223/90.

REGIONE PUGLIA

Art. 7 Programma dell'attività

1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi presenta entro il 30 settembre di ogni anno all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, un programma - quadro della attività che intende svolgere nell'anno successivo unitamente al consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente.
2. Il programma riguarda le funzioni da svolgere ai sensi della presente legge e le eventuali attività di indagine, di studio, di ricerca e di consulenza nonché le proposte di convenzione con strutture universitarie o con soggetti esterni particolarmente qualificati della sfera pubblica e privata.

REGIONE PUGLIA^{1/4}

Art. 8 Relazione annuale

1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi, oltre al consuntivo dell'attività svolta previsto dal precedente articolo 7, presenta entro il 31 marzo di ogni anno ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale una relazione sulla situazione generale del sistema radio-televisivo nella Regione formulando eventuali osservazioni e proposte agli organi regionali.

2. Tale relazione viene trasmessa a tutti i Consiglieri ed è sottoposta all'esame del Consiglio regionale previa audizione, da parte della commissione competente, del Comitato, e può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

Art. 9
Funzionamento

1. Sulla base del programma di cui al precedente articolo 7, l'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione stabilisce i mezzi finanziari posti a disposizione del Comitato. L'impegno e la rendicontazione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono effettuati dall'Ufficio di Presidenza ai sensi del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità.

2. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi ha sede presso il Consiglio regionale che mette a disposizione le strutture e il personale occorrenti per la segreteria oltre che per l'espletamento delle relative attività.

Art. 10

Indennità e rimborso spese

1. Ai componenti del Comitato per i servizi radiotelevisivi spetta un'indennità di £.70.000 ed il rimborso delle spese per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato stesso.

2. Al Presidente spetta un'indennità di £.100.000 ed ai Vice Presidenti un'indennità di £.85.000 ed il rimborso delle spese per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato.

3. Ai componenti del Comitato che per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, compete il trattamento di missione previsto per i Consiglieri regionali, dietro autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In caso di urgenza, tale autorizzazione è concessa dal Presidente del Consiglio regionale.

R E G I O N E

P U G L I A

17

Art. 11
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili per l'anno 1991 in £ faranno carico al cap..... del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

REGIONE PUGLIA

184

Art. 12 Abrogazioni

1. E' abrogata la legge regionale 17 marzo 1977 n. 6
(Norme per il funzionamento del Comitato per il servizio
radiotelevisivo)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla ^{I e VI} Commissione Consiliare permanente il 5.8.92